

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
172/2018/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2018, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1012^a del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione

- delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
 - la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 2015/2014/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: TIT);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com (di seguito: deliberazione 923/2017/R/com);
 - la comunicazione della Sogin del 26 marzo 2018 (prot. Autorità 10688 del 27 marzo 2018) (di seguito: comunicazione 26 marzo 2018);
 - la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 2601 del 14 marzo 2018 (prot. Autorità 9338 del 15 marzo 2018);
 - la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. P20180022295 del 13 marzo 2018 (prot. Autorità 9876 del 20 marzo 2018) (di seguito: comunicazione 13 marzo 2018).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 26 marzo 2018, la Sogin ha trasmesso, all’Autorità, un aggiornamento del piano finanziario 2018, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- con la comunicazione 13 marzo 2018, il GSE ha aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto relativa alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;
- il conto di cui al comma 48.1, lettera u), del TIT, alimentato fino alla competenza al 31 dicembre 2017 dalla componente AE (di seguito: conto AE), presenta un deficit pregresso dovuto principalmente all’azzeramento della medesima componente AE per tutto l’anno 2016, deciso con la deliberazione 668/2015/R/eel, al fine di non anticipare la raccolta presso i clienti finali di

- gettito relativo ad agevolazioni di fatto bloccate, nelle more della conclusione del procedimento per Aiuto di Stato presso la Commissione Europea;
- dal punto di vista finanziario, il deficit pregresso, di cui al precedente alinea, si manifesterà nel corso degli anni 2018 e 2019, in relazione al riconoscimento delle agevolazioni, rispettivamente, di competenza 2016 e 2017;
 - con la deliberazione 923/2017/R/com, l’Autorità ha adeguato in aumento l’elemento A_{ESOS} della componente A_{SOS} (che ha sostituito la componente AE a partire dal 1 gennaio 2018), tenendo conto degli oneri per le agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2018 prevedibili (circa 1,7 miliardi di euro/anno, secondo le stime del Ministero dello Sviluppo economico) e, nel contempo, di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, ove viene richiesto all’Autorità di provvedere alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario per finanziare il nuovo sistema di agevolazione, adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta elettrica anche riconducibili ad effetti congiunturali; e in tale prospettiva l’elemento A_{ESOS} della componente A_{SOS} è stato dimensionato, per il primo trimestre 2018, con un obiettivo di gettito pari a circa 1,5 miliardi di gettito su base d’anno, rinviando a successivi aggiornamenti un suo eventuale ulteriore adeguamento al rialzo per garantire una raccolta in linea con gli oneri di competenza dell’anno;
 - non essendo ancora stato aperto il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la effettiva sussistenza dei requisiti caratterizzanti le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2018, non sussistono elementi di novità in merito a stime più precise degli oneri relativi alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza del medesimo anno;
 - gli oneri di competenza dell’anno 2014 in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT, alimentato dall’elemento A_{ARIM} della componente A_{RIM} (di seguito: conto A4), risultano superiori al gettito del suddetto elemento previsto per il medesimo anno 2018;
 - non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione agli oneri in capo al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT (di seguito: conto UC7) e al “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG (di seguito: conto RE/RET), nei mesi precedenti si sono registrate sul mercato all’ingrosso centralizzato tensioni significative sui prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE);

- dette tensioni sono risultate mitigate solo ultimamente e parzialmente per effetto della modifica del regolamento del funzionamento del mercato dei TEE presso il GME;
- risultano inoltre all'esame dei Ministeri competenti ulteriori disposizioni al fine di contenere gli oneri derivanti dagli obiettivi di efficienza energetica, anche per l'anno d'obbligo in corso;
- permangono tuttavia condizioni di elevata incertezza in merito agli oneri complessivi che risulteranno in capo ai conti UC7 e RE/RET nel medio termine, fermo restando che alcuni effetti delle tensioni sopra ricordate si sono già prodotti e presumibilmente troveranno evidenza in sede dell'annullamento dei titoli, previsto a fine maggio 2018;
- i conti UC7 e RE/RET sembrano peraltro essere in grado di sostenere autonomamente, nel breve termine, gran parte degli oneri allo stato prevedibili.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas, salvo quanto già segnalato sopra in merito agli oneri in capo al conto RE/RET;
- in relazione al conto RE/RET e in particolare con riferimento alla componente RET, va rilevato come detta componente, incidendo direttamente sui costi di approvvigionamento del gas anche per i produttori termoelettrici rileva sulla formazione dei prezzi nel mercato dell'energia elettrica ("*sector coupling*") e, pertanto l'incertezza circa l'entità e i tempi di adeguamento di detta componente può tradursi in offerte che scontano in maniera significativa tale rischio.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin di:
 - 10 milioni entro il 31 maggio 2018;
 - 20 milioni entro il 29 giugno 2018
 a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2;
- adeguare in aumento l'elemento A_{ESOS} della componente A_{SOS} al fine di annullare il deficit pregresso in capo al conto AE entro la fine del 2019;

- adeguare in aumento l'elemento A_{RIM} della componente A_{RIM} ;
- di rinviare ad una successiva valutazione l'adeguamento al rialzo dell'elemento A_{uc7RIM} della componente A_{RIM} , in particolare a valle del consolidamento della normativa in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti;
- adeguare conseguentemente in aumento le componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} sulla base di quanto previsto nei precedenti alinea, nonché della stima aggiornata della quota parte degli oneri in capo al conto relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;
- fornire un quadro di riferimento nel medio periodo per l'andamento della componente RET, prevedendo, a valere dal 1 gennaio 2019, un primo adeguamento al rialzo di tale componente pari al 22% della quota parte a copertura degli oneri per la promozione dell'efficienza energetica;
- confermare tutti i valori delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 10 milioni entro il 31 maggio 2018;
 - 20 milioni entro il 29 giugno 2018
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2018, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2018, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2018 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui alla Tabella 7 della deliberazione 923/2017/R/com, sono confermati.

- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 aprile 2018, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 aprile 2018 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.7 Le percentuali di ripartizione delle componenti A_{RIM} di cui al comma 39.6 del TIT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2018 sono:
- 11,48% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT;
 - 2,90% di A_{RIM} sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT;
 - 16,36% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT;
 - 4,20 % di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 48.1, lettera d) del TIT;
 - 3,99 % di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 48.1, lettera h), del TIT;
 - 49,67% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT;
 - 2,97% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 48.1, lettera l), del TIT;
 - 5,26% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 48.1, lettera p), del TIT;
 - 3,17 % di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 48.1, lettera r), del TIT.
- 2.8 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG_1 , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui alla Tabella 10 allegata alla deliberazione 923/2017/R/com, sono confermati.

- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 923/2017/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2018.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.3 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.4 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.

Articolo 4

Aggiornamento a decorrere dal 1 gennaio 2019 di una componente tariffaria della RTTG

- 4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2019, il valore della componente tariffaria RET è fissato pari a 1,5940 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni